

CAMB/2014/13 del 26 marzo 2014

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
AD A.R.E.A. S.P.A. - ESITO DELL'ISTRUTTORIA IN MERITO ALLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA
EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012**

IL PRESIDENTE
f.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2014/13

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2014 il giorno 26 del mese di marzo presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2014/1226 del 24 marzo 2014.

Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Roberto Bianchi	Comune di Medesano	PR	Sindaco	A
3	Pier Paolo Borsari	Comune di Nonantola	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Mirko Tutino	Provincia di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
9	Marcella Zappaterra	Provincia di Ferrara	FE	Presidente	A

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AD A.R.E.A. S.P.A. - ESITO DELL'ISTRUTTORIA IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, commi 20 e 21, ai sensi del quale:

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della

gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013;

- il d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in l. 27 febbraio 2014, n. 15 recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative", art. 13, ai sensi del quale:

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 [...] al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale [...], ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014;

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

Premesso che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;
- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;

Richiamato in particolare l'art. 7, comma 5, lettera f) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d'ambito dell'Agenzia provvede all'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che:

- A.R.E.A. S.p.A. eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni soci di Berra, Codigoro, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro, Ostellato, Portomaggiore, Ro Ferrarese, Tresigallo e Voghiera sulla base di un affidamento diretto e della relativa convenzione stipulata in data 3 maggio 2005 con l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara, con scadenza al 31 dicembre 2017;
- A.R.E.A. S.p.A. svolge il medesimo servizio nel territorio del Comune non socio di Comacchio sulla base dell'affidamento diretto e della convenzione del 3 maggio 2005 sopra indicati, seppur in regime di *prorogatio* in ragione della cessazione *ope legis* dell'affidamento derivante dal disposto di cui all'ormai abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 (richiamato nella nota a firma del Presidente dell'Agenzia di Ambito di Ferrara prot. n. 197 del 7 dicembre 2010);

Considerato, inoltre, che dal 1° gennaio 2014, in applicazione della l.r. Emilia Romagna 7 novembre 2013 n. 18, i Comuni di Massa Fiscaglia, Migliarino e Migliaro, mediante fusione, hanno dato origine al nuovo e unico Comune di Fiscaglia;

Richiamato l'obbligo dell'Agenzia di adeguare gli affidamenti in essere non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma di affidamento prescelta e di pubblicare (in tal senso) apposita relazione sul proprio sito internet, dando conto delle ragioni e della sussistenza dei medesimi requisiti al fine di assicurare, in specie, il rispetto della disciplina europea e la parità tra gli operatori e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, secondo quanto previsto dal sopra citato art. 34 del d.l. n. 179/2012;

Ritenuto che il termine finale del 31 dicembre 2013, inizialmente previsto dal d.l. n. 179/2012 per l'adeguamento alla normativa europea degli affidamenti in essere non conformi, debba intendersi prorogato al 31 dicembre 2014, sulla base dell'art. 13 del d.l. n. 150/2013, in ragione delle seguenti argomentazioni:

- *al fine di garantire la continuità del servizio*, l'art. 13 del d.l. n. 150/2013 ha disposto la proroga della cessazione alla data del 31 dicembre 2014 degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea nel caso in cui, sul presupposto (evidentemente) che i medesimi affidamenti non potessero essere resi conformi entro il termine originario del 31 dicembre 2013, l'Ente competente abbia avviato le procedure di affidamento entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto (e cioè entro il 31 dicembre 2013) e l'affidamento non venga deliberato entro il termine del 30 giugno 2014 ovvero, da parte del Prefetto competente per territorio nell'esercizio dei poteri sostitutivi, entro il termine del 31 dicembre 2014;
- in via interpretativa si ritiene che la norma consenta (anche) agli Enti affidanti di provvedere all'adeguamento degli affidamenti non conformi di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 entro il termine più lungo del 31 dicembre 2014, in luogo del termine del 31 dicembre 2013;
- *il fine di garantire la continuità del servizio erogato sulla base di affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea*, con la conseguente proroga della cessazione ai sensi del comma 3 del citato art. 13, può rinvenirsi infatti anche rispetto agli affidamenti suscettibili di adeguamento;
- ragionando diversamente si giungerebbe infatti alla conclusione, quantomeno contraddittoria rispetto al fine dichiarato dalla norma, di prorogare al 31 dicembre 2014 la cessazione degli affidamenti non conformi alla normativa europea e "non conformabili" e non anche gli affidamenti non conformi, rispetto ai quali sia ancora possibile rimuovere gli elementi di contrarietà alla disciplina europea;

Ritenuto in diritto che:

- *l'in house providing* si colloca tra i modelli organizzativi di produzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (qual è il servizio di gestione dei rifiuti urbani) previsti dall'ordinamento comunitario e si sostanzia in una forma di autoproduzione del servizio attraverso un organismo societario partecipato dall'Ente o dagli Enti locali affidanti e controllato dai medesimi sotto il profilo imprenditoriale e decisionale;
- in specie, secondo la giurisprudenza comunitaria che si è sviluppata a partire dalla nota sentenza "Teckal" (C.G.C.E. 18 novembre 1999, causa C-107/98), la gestione *in house* dei servizi pubblici presuppone la contemporanea presenza di tre requisiti:
 - i) il capitale sociale interamente pubblico;
 - ii) l'esercizio da parte dell'Ente e degli Enti locali titolari del capitale sociale di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - iii) la realizzazione da parte della società stessa della parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti locali che la controllano;
- quanto al requisito del controllo analogo, *in positivo esso deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni importanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi* (in tal senso, si veda *ex multis* Cons. St., sez. VI, sent. 11 febbraio 2013 n. 762); secondo la giurisprudenza comunitaria, il controllo analogo dei soci

pubblici sulla società *in house* costituisce dunque un “potere assoluto” di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, e che riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo; la giurisprudenza ha affrontato peraltro il problema delle modalità del controllo analogo nel caso in cui il capitale sociale della società *in house* sia frazionato tra una pluralità di soci pubblici, giungendo alla conclusione che il controllo possa essere da loro esercitato congiuntamente (anche a maggioranza), a condizione che ciascuno di essi partecipi non solo al capitale della società dedicata all’erogazione del servizio pubblico ma anche agli organi direttivi della stessa (a questo proposito, si veda in particolare C. giust. UE, sez. III, 29 novembre 2012 C-182/11 e C-183/11, Econord S.p.A.);

- in relazione al profilo dell’attività svolta, è necessario che le prestazioni della società sottoposta al controllo analogo dell’Ente locale socio siano sostanzialmente destinate in via esclusiva all’Ente locale medesimo; la società *in house* deve caratterizzarsi cioè come “soggetto dedicato” al servizio pubblico per il quale viene costituito, realizzando la propria attività con l’Ente che la controlla; in questo senso, il soggetto *in house* non deve avere la propensione ad effettuare investimenti di risorse economiche in altri mercati, in vista di un’espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l’Ente pubblico conferente; solo in presenza di questa condizione, accanto a quella del controllo analogo, è possibile escludere legittimamente l’applicazione delle procedure dell’evidenza pubblica; il controllo analogo non priverebbe infatti la società (controllata) della libertà di svolgere la propria attività economica sul mercato, entrando in concorrenza con altre imprese; la *ratio* dell’ulteriore requisito del “soggetto dedicato” va ritrovata dunque nella protezione della *par condicio* fra imprese, impedendo che il soggetto imprenditoriale che gode di un affidamento diretto possa operare liberamente nel mercato in concorrenza con coloro che non godono di tale privilegio (sul requisito dell’attività prevalente, si veda in particolare C.G.C.E., sez. I, 11 maggio 2006, causa C-340/04, Carbotermo S.p.A. e Consorzio Alisei);

Considerato che:

- alla luce dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria sull’*in house providing* più sopra descritta e sulla base degli elementi contenuti in specie nello statuto di A.R.E.A. S.p.A., l’Agenzia ha comunicato ai soggetti interessati e dunque ai Comuni soci, al Comune di Comacchio e alla società di gestione, con nota del Direttore prot. AT/2013/5730 del 25/11/2013, che si intende integralmente richiamata, i primi rilievi istruttori in merito alla forma di affidamento prescelta per la gestione del servizio rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, evidenziando in particolare quanto segue:

i) il Comune di Comacchio non è titolare del capitale di A.R.E.A. S.p.A., che pure svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel relativo territorio in misura peraltro quantitativamente significativa rispetto all’attività complessivamente svolta dalla società; tale circostanza rileva in termini di non conformità dell’affidamento, complessivamente assentito ad A.R.E.A. S.p.A., ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di *in house providing*; coerentemente alla necessità che si operi una scelta rispetto alla formula gestionale per l’erogazione del servizio nel territorio del Comune di Comacchio, si prefigura

pertanto l'alternativa per cui o il Comune entra nella compagine societaria di A.R.E.A. S.p.A. (per la gestione *in house*) o si dà corso al procedimento rivolto ad un'altra forma di affidamento del servizio nel relativo territorio comunale, attraverso atti del competente Consiglio locale dell'Agenzia che definiscano innanzitutto il relativo bacino di affidamento;

ii) si pone la necessità di integrare le disposizioni statutarie di A.R.E.A. S.p.A. nel senso di perfezionare meccanismi che, sotto il profilo del controllo analogo e dunque al di là dei poteri conferiti agli organi sociali, assicurino agli Enti locali soci un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più importanti della società *in house* oltre che, secondo i più recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria, una concreta partecipazione agli organi direttivi;

- i contenuti della nota prot. n. AT/2013/5730 sopra indicata sono stati anticipati ai soggetti interessati e sono stati oggetto di confronto in occasione di un incontro che si è svolto in data 22/11/2013, al quale hanno partecipato i rappresentanti dell'Agenzia e di A.R.E.A. S.p.A.;
- con nota del 09/12/2013 (acquisita al prot. n. AT/2013/6018 del 12/12/2013), la società A.R.E.A. ha dato riscontro alla nota dell'Agenzia allegando statuto sociale e stralcio del verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci del 23 marzo 2005 (recante modifiche statutarie) e presentando osservazioni nel merito, che si riassumono di seguito:
 - i) rispetto all'erogazione del servizio nel territorio del Comune di Comacchio, A.R.E.A. richiama la deliberazione dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara n. 12 del 27 dicembre 2011, recante disposizioni in merito agli affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nella quale si prefigurava l'ipotesi di un affidamento ad una società consortile denominata "TERREACQUA AMBIENTE" all'interno del quale avrebbe dovuto trovare soluzione l'anomalia del Comune di Comacchio;
 - ii) lo statuto di A.R.E.A. S.p.A. reca disposizioni coerenti al modello dell'*in house* e capaci, in particolare, di assicurare il requisito del controllo analogo, in specie attraverso l'art. 1 (ai sensi del quale *Gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società attività di indirizzo, programmazione, verifica, vigilanza e controllo*) e l'art. 16 (che fonda la nomina degli amministratori e del collegio sindacale su un sistema di liste presentate dai soci), nel testo modificato nel 2005;
- il Comune di Comacchio, con nota del 03/12/2013 a firma del Sindaco (acquisita al prot. n. AT/2013/5959 del 11/12/2013), ha dato riscontro alla nota dell'Agenzia evidenziando la mancanza di conformità della gestione *in house* del servizio e comunicando che *Rispetto alla scelta gestionale non è mai stata altresì manifestata nei mesi scorsi l'intenzione di entrare nella compagine societaria di Area SpA*;
- con deliberazione n. 36 del 30 dicembre 2013 (pubblicata in data 31 dicembre 2013 e trasmessa ai soggetti interessati in data 15 gennaio 2014), che si intende integralmente richiamata, il Consiglio d'ambito dell'Agenzia, in relazione all'attività rivolta alla verifica di conformità degli affidamenti alla disciplina europea ai sensi dell'art. 34,

comma 21, del d.l. n. 179/2012, ha disposto l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria, sulla base delle prime risultanze contenute nella nota a firma del Direttore più sopra indicata, mediante adeguata valutazione, entro il termine del 31/03/2014, degli elementi forniti dai soggetti interessati, per la conclusione infine del relativo procedimento (entro il termine del 31 dicembre 2014, per quanto sopra precisato a proposito dell'art. 13 del d.l. n. 150/2013);

- il Comune di Comacchio, con nota del 27/02/2014 a firma del Sindaco (acquisita al prot. n. AT/2014/838 del 28/02/2014), *facendo seguito alle precedenti comunicazioni, [...] rispetto alla gestione "non conforme" del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno del Comune di Comacchio*, ha richiesto all'Agenzia *se tra le possibili soluzioni ipotizzate per la risoluzione di tale criticità sia stato preso in considerazione l'aggregazione del territorio comunale comacchiese con quello del bacino ravennate*;

Ritenuto di dover valutare le osservazioni presentate da A.R.E.A. S.p.A. e dal Comune di Comacchio, più sopra indicate, nei termini seguenti:

sub i):

- in via preliminare occorre riprendere quanto indicato più sopra a proposito del requisito della prevalenza dell'attività, per sottolineare in particolare che, secondo la Corte di giustizia europea, al fine della configurazione del requisito di cui si tratta, ogni attività che non sia destinata alla produzione del servizio in favore degli Enti locali soci deve avere un carattere *marginale*; e che, *per verificare se la situazione sia in questi termini*, si devono prendere in considerazione *tutte le circostanze del caso di specie, sia qualitative sia quantitative* (cfr. C.G.C.E., causa C-340/04, Carbotermo S.p.A. e Consorzio Alisei, cit.);
- rispetto al caso dell'affidamento assentito ad A.R.E.A. S.p.A., si consideri che il fatturato della società relativo al servizio effettuato per il solo Comune di Comacchio è pari a circa il 33% del fatturato totale (in tal senso si veda l'ammontare dei Piani Finanziari 2013 approvati con deliberazione dell'Agenzia 3/2013) applicando i criteri indicati dal giudice comunitario, non può non ricavarsi pertanto la considerazione che la società svolge il servizio per il Comune non socio di Comacchio in misura quantitativamente significativa rispetto all'attività complessiva e qualitativamente importante sulle strategie aziendali;
- in ragione dello svolgimento dell'attività tutt'altro che marginale nel territorio del Comune non socio di Comacchio, si deve escludere pertanto che A.R.E.A. realizzi la parte più importante della propria attività con gli Enti locali soci che la controllano; si deve escludere cioè la sussistenza del requisito della prevalenza dell'attività oggetto dell'affidamento nei confronti degli Enti pubblici soci, così come elaborato dalla giurisprudenza comunitaria e descritto più sopra;

sub ii):

- a proposito del controllo analogo, occorre sottolineare in particolare che la Corte di giustizia europea ha più volte ribadito che il controllo non è richiesto

(necessariamente) in forma individuale quando più soggetti pubblici partecipano alla società affidataria *in house*; il controllo può essere esercitato cioè congiuntamente dagli Enti soci, deliberando eventualmente a maggioranza; l'importante è che il controllo esercitato sull'ente affidatario sia *effettivo* (sull'assimilabilità del controllo analogo al controllo congiunto, si vedano in particolare C.G.C.E., sez. III, 13 novembre 2008, causa C-324/07, Coditel Brabant SA, e 10 settembre 2009, causa C-573/07, Sea Srl); se dunque è consentito agli Enti locali di organizzare la gestione dei servizi pubblici associandosi tra loro, l'oggetto della verifica non può essere che l'effettività del controllo, ossia il suo esercizio uguale e congiunto da parte di tutti i soci pubblici, tanto azionisti di maggioranza quanto di minoranza; l'Ente pubblico socio deve esercitare, cioè, sul soggetto gestore maggiori poteri, rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale; la giurisprudenza più sopra citata fa riferimento concreto, del resto, ad *organi statutari composti dai rappresentanti degli Enti* azionisti, attraverso i quali gli Enti medesimi *esercitano un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società* (cfr. causa C-573/07, Sea Srl, cit.);

- passando all'esame dello statuto di A.R.E.A. S.p.A., può osservarsi che, al di là della dichiarazione di principio contenuta nell'art. 1, secondo la quale *Gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società attività di indirizzo, programmazione, verifica, vigilanza e controllo*, e se si esclude la possibilità per gli Enti pubblici soci di *eseguire o richiedere in qualsiasi momento verifiche in ordine alla gestione corrente ed effettuare controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi*, di cui all'ultimo comma del medesimo art. 1, i poteri degli Enti locali soci restano quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale in seno all'Assemblea: *l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale presente e rappresentato* (art. 14); mentre il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che in modo tassativo la Legge riserva all'Assemblea dei soci (art. 18);
- poiché il controllo societario dipende esclusivamente dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio e si realizza attraverso i *quorum* sopra indicati, non può dirsi pertanto che lo statuto di A.R.E.A. assicuri quel controllo "effettivo" e quindi uguale da parte di tutti gli Enti soci, che, seppur collegialmente - all'interno di un organismo nel quale ciascun Ente locale abbia l'identico "peso" - possa essere esercitato innanzitutto sugli atti programmatici e sulle decisioni più importanti della società e che possa considerarsi "analogo" secondo la giurisprudenza comunitaria più sopra richiamata;
- si deve pertanto concludere, ritenendo che dallo statuto di A.R.E.A. S.p.A. non è dato ricavare la sussistenza del requisito del controllo analogo e che le osservazioni presentate in argomento dalla società non possono essere accolte;

Ritenuto, per quanto sopra, a conclusione dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012:

- che l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito ad A.R.E.A. S.p.A. non è conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma di affidamento *in house*, per mancanza del requisito del controllo analogo, e di dar seguito all'adempimento previsto dall'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, evidenziando pertanto, nei confronti dei soggetti interessati, la necessità di conformare la gestione in essere, attraverso l'attribuzione ai soci pubblici di un effettivo potere di direzione dell'attività del soggetto partecipato, entro il termine del 31 dicembre 2014, pena la cessazione dell'affidamento del servizio alla medesima data;
- di invitare pertanto i soggetti interessati (Comuni soci e gestore) ad identificare puntuali misure in coerenza con gli indirizzi indicati più sopra in merito al controllo analogo e ad assumere l'impegno a porre in atto le medesime, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione;
- che l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito ad A.R.E.A. S.p.A. non è conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma di affidamento *in house*, per mancanza del requisito della prevalenza dell'attività oggetto dell'affidamento nei confronti degli Enti pubblici soci;
- di dar seguito all'adempimento previsto dall'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, evidenziando, per quanto immediatamente sopra, che l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani complessivamente assentito ad A.R.E.A. S.p.A. è destinato a cessare al 31 dicembre 2014, salvo l'avvio di un procedimento rivolto ad un nuovo e legittimo affidamento del medesimo servizio nel territorio del Comune di Comacchio entro la medesima data;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di ritenere l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito ad A.R.E.A. S.p.A. non conforme al requisito del controllo analogo degli Enti locali soci, così come previsto dalla normativa europea per la forma di affidamento *in house*;
2. di dare seguito all'adempimento previsto dall'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, evidenziando, per quanto deliberato al precedente punto 1., nei confronti di A.R.E.A. S.p.A. e dei Comuni soci, la necessità di conformare la gestione in essere del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani alla normativa europea, attraverso l'attribuzione ai

soci pubblici di un effettivo potere di direzione dell'attività del soggetto partecipato, entro il termine del 31 dicembre 2014, pena la cessazione dell'affidamento del servizio alla medesima data;

3. di invitare pertanto i soggetti interessati (Comuni soci e gestore) ad identificare puntuali misure in coerenza con gli indirizzi indicati al precedente punto 2. e ad assumere l'impegno a porre in atto le medesime, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione;
4. di ritenere l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito ad A.R.E.A. S.p.A. non conforme al requisito della prevalenza dell'attività di servizio pubblico svolta in favore degli Enti locali soci, così come previsto dalla normativa europea per la forma di affidamento *in house*;
5. di dare seguito all'adempimento previsto dall'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, evidenziando, per quanto deliberato al precedente punto 4., che l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani complessivamente assentito ad A.R.E.A. S.p.A. è destinato a cessare il 31 dicembre 2014, salvo l'avvio di un procedimento rivolto ad un nuovo e legittimo affidamento del medesimo servizio nel territorio del Comune di Comacchio entro il medesimo termine del 31 dicembre 2014;
6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Agenzia;
7. di disporre altresì l'invio della presente deliberazione ai soggetti interessati (Comuni e gestore);
8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Virginio Merola

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

17/04/2014

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna